



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 16	di data 08/01/2026

Oggetto: FASTWAY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - ISTANZA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL SITO DI VIA DI MADONNA BIANCA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con istanza prot. 255744 d.d. 02.07.2025 Fastway S.p.a. Società Benefit ha richiesto di poter installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei siti di seguito riportati:
 - ID.01 - PIAZZA VENEZIA;
 - ID.02 - PIAZZA S. PELLICO;
 - ID.03 - CORSO 3 NOVEMBRE;
 - ID.04 - LARGO N. SAURO;
 - ID.05 - VIA DI MADONNA BIANCA;
 - ID.06 - VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI;
 - ID.07 - VIA F. PETRARCA;
 - ID.08 - LARGO MEDAGLIE D'ORO;
 - ID.09 - VIA G. D. ROMAGNOSI;
- con nostra nota prot. 257700 d.d. 03.07.2025 sono stati sospesi i termini del procedimento ed è stata richiesta l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni;
- con la predetta nota prot. 257700 d.d. 03.07.2025 sono stati inoltre comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente ai siti ID.01 - PIAZZA VENEZIA, ID.06 - VIA DON GIUSEPPE GRAZIOLI, ID.07 - VIA F. PETRARCA per la presentazione dell'istanza oltre il termine normativamente stabilito dall'art. 57 comma 8 del D.Lgs. 76/2020;
- con nostra nota prot. 278106 d.d. 23.07.2025 è stato comunicato il diniego definitivo relativamente ai siti di cui al punto precedente;
- l'art. 57, comma 8, del d.l. 76/2020, come derivante dalla legge di conversione e dalle modifiche successivamente introdotte, prevede che *"nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale (se operativa)";*
- l'istanza, per i siti non già oggetto di motivi ostativi, è stata pubblicata sul sito del Comune di

Trento, all'Albo Pretorio e sulla Piattaforma Unica Nazionale dal 04.07.2025 al 19.07.2025, e che nel periodo di pubblicazione della prima istanza di ciascun sito sono pervenute istanze da parte di altro operatore (Thef Charging s.r.l. con istanza di data 15.07.2025, trasmessa in tempo utile e assunta al prot. 269990 d.d. 16.07.2025);

- con nota prot. 271482 d.d. 17.07.2025 Fastway s.p.a. S. B. ha chiesto una proroga fino al giorno 15.09.2025 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta. La proroga è stata accordata con nostra nota prot. 278113 d.d. 23.07.2025;
- con nota prot. 323207 d.d. 09.09.2025, integrata con prot. 326059 d.d. 11.09.2025, Fastway s.p.a. S. B. ha trasmesso le integrazioni documentali relativamente ai siti ID.04 - LARGO N. SAURO, ID.05 - VIA DI MADONNA BIANCA e ID.09 - VIA G. D. ROMAGNOSI;
- non essendo stata trasmessa documentazione per i siti ID.02 - PIAZZA SILVIO PELLICO, ID.03 - CORSO 3 NOVEMBRE e ID.08 - LARGO MEDAGLIE D'ORO, con nota prot. 345626 d.d. 29.09.2025 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per i predetti siti. Il provvedimento finale di diniego è stato comunicato con nota prot. 371602 d.d. 22.10.2025;
- l'art. 57 comma 8 del d.l. 76/2020 prevede che *“decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.”*;
- l'art. 57 comma 14-bis del d.l. 76/2020 prevede che *“ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione”*;
- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle strutture competenti;
- la conferenza decisoria è stata indetta con comunicazione prot. n. 329716 del 15 settembre 2025 relativamente ai siti di seguito riportati:

ID	Indirizzo	Rif. Catastali
04	LARGO N. SAURO	p.f. 1959/12 C.C. Trento
05	VIA DI MADONNA BIANCA	p.f. 1510/41 C.C. Trento
09	VIA G. D. ROMAGNOSI	p.f. 2916 C.C. Trento

- alla conferenza dei servizi di cui al punto precedente sono state regolarmente invitate le strutture/amministrazioni di seguito elencate:
 - Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Ufficio Canoni e Tariffe e Ufficio Patrimonio;
 - Servizio Edilizia privata e SUAP;
 - Servizio Gestione strade e parchi, Ufficio Strade e aree demaniali e Ufficio Parchi e giardini;
 - Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
 - Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;
 - Servizio Urbanistica;
 - Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;
 - Corpo di Polizia Locale;

- SET Distribuzione S.p.A.;
 - nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi, con nota prot. 355532 d.d. 08.10.2025, è stata richiesta a Fastway s.p.a. S. B. l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni, sulla base di quanto indicato nel parere del Servizio Edilizia Privata e SUAP prot. 343030 d.d. 26/09/2025. Sono stati inoltre anticipati al richiedente i pareri pervenuti in quanto aventi riflesso sull'attività di predisposizione della documentazione integrativa richiesta, con particolare riferimento ai pareri del Servizio Gestione strade e parchi, del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
 - con nota prot. 375697 d.d. 24.10.2025 Fastway s.p.a. S. B. ha chiesto una proroga fino al giorno 19.12.2025 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta. La proroga è stata accordata con nostra nota prot. 384314 d.d. 03.11.2025;
 - con nota prot. 455989 d.d. 09.12.2025 Fastway s.p.a. S. B. ha trasmesso le integrazioni documentali richieste relativamente al solo sito ID.05 – Via di Madonna Bianca. Non risultano agli atti integrazioni documentali per i siti ID.04 – Largo N. Sauro e ID.09 - Via G. D. Romagnosi;
 - nell'ambito della predetta conferenza dei servizi, con nota prot. 461125 d.d. 12.12.2025, sono quindi state trasmesse le integrazioni documentali al Servizio Edilizia privata per l'espressione del parere di competenza;
 - i lavori della conferenza si sono conclusi in data 2 ottobre 2025 (termine per l'espressione dei pareri indicato nella nota prot. 329716 d.d. 15.09.2025) per tutte le strutture invitate alla conferenza dei servizi, ad eccezione del Servizio Edilizia privata per il quale i lavori si sono conclusi in data 17 dicembre 2025 (termine per l'espressione del parere indicato nella nota prot. 461125 d.d. 12.12.2025);
 - nell'ambito della Conferenza dei Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
1. Parere del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica prot. 337937 d.d. 23/09/2025, favorevole, che si riporta di seguito:
“Con riferimento alla vostra nota prot. n. 329716 di data 15 settembre 2025 si comunica che per quanto di competenza dello scrivente Servizio non si rilevano motivi ostativi al posizionamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presso i siti in oggetto.”
 2. Parere del Servizio Urbanistica prot. 339276 d.d. 23/09/2025, favorevole, di cui si riporta di seguito un estratto:
*“[...] si esprime parere favorevole. Si evidenzia che per gli interventi proposti dovranno essere acquisiti eventuali autorizzazioni, pareri e nullaosta necessari, derivanti dalle destinazioni di zona del P.R.G. vigente e adottato e dai vincoli urbanistici insistenti sulle aree in esame, ai sensi della L.P. n. 15/2015 e delle N.d.A. del P.U.P. (L.P. n. 5/2008).
Si evidenzia che l'ubicazione dell'infrastruttura di ricarica, unitamente alle relative opere di connessione alla rete di distribuzione, sita in via di Madonna Bianca, insiste in p.f. 1510/41 C.C Trento. Detta area è parte dei Beni Demaniali del Comune di Trento ed è compresa in zona assoggettata a piano attuativo del P.R.G.. Si precisa che il detto piano attuativo è già stato attuato e l'area in questione risulta destinata ad uso di parcheggio pubblico.
Da ultimo si segnala la necessità di valutazione dell'inserimento paesaggistico e del contesto dove le infrastrutture di ricarica proposte si inseriscono, nonché gli aspetti di gestione e manutenzione stradale”;*
 3. Parere del Servizio Gestione Strade e parchi prot. 342685 d.d. 26/09/2025, negativo per il sito ID.09 - VIA G. D. ROMAGNOSI, che si riporta di seguito:
*“La realizzazione di una colonnina di ricarica, un armadio porta-contatore e relativi pozzetti e dissuasori nell'area individuata come VIA G. D. ROMAGNOSI sulla p.f. 2916 C.C. Trento è nelle vicinanze di alberi monumentali.
Si comunica che gli alberi di alto fusto presenti in via Romagnosi sono stati catalogati come Alberi Monumentali ai sensi della norma n. 10 di data 14.01.2023 relativa allo sviluppo degli spazi verdi (art. 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali). In particolare le Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali, approvate con decreto dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104, riportano come la zona di*

protezione dell'albero sia "indipendentemente dalla specie, per gli alberi monumentali tale zona non potrà mai essere inferiore a un'area di raggio pari a 20 metri partendo dall'esterno del fusto dell'albero".

Per tale ragione si dà parere negativo alla realizzazione di una colonnina di ricarica in via Romagnosi, la cui distanza è inferiore ai 20 metri";

4. *Parere del Servizio Edilizia privata e SUAP prot. 343030 d.d. 26/09/2025, con espressione di esigenze istruttorie, che si riporta di seguito:*

"In seguito alla verifica della documentazione allegata all'istanza in argomento e in esito all'istruttoria condotta è stata accertata la carenza della seguente documentazione:

01 - Largo N. Sauro (p.f. 1959/12 C.C. Trento)

1) L'area oggetto di intervento ricade in "T02 – Aree archeologiche a tutela 02 – Trento, Centro storico" del PRG. L'art. 75, comma 2, delle NTA del PRG vigente dispone che "In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02 e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporta scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta contenente gli estremi dell'avvenuto deposito deve essere prodotta al Comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio". Considerato che l'intervento prevede scavi meccanici per la posa dei collegamenti, sia ottemperato a quanto sopra.

2) Nelle planimetrie relative stato attuale, di progetto e di raffronto rappresentate in "Relazione tecnica" siano indicati i confini di proprietà della particella oggetto di intervento.

3) Sia presentata relazione geologico-geotecnica, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), in quanto l'intervento proposto prevede scavi nel sottosuolo.

4) L'area oggetto di intervento ricade in "aree con penalità trascurabile o assente P1" della Carta di sintesi della pericolosità e come si evince dalla documentazione presentata ricade in prossimità di "aree da approfondire (App)" di cui alla p.ed. 2269. Siano pertanto indicate nella relazione geologica le eventuali misure precauzionali da adottare.

04 - Via di Madonna Bianca (p.f. 1510/41 C.C. Trento)

1) Nelle planimetrie relative stato attuale, di progetto e di raffronto rappresentate in "Relazione tecnica" siano indicati i confini di proprietà della particella oggetto di intervento.

2) Sia presentata relazione geologico-geotecnica, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), in quanto l'intervento proposto prevede scavi nel sottosuolo.

3) L'area oggetto di intervento ricade in "aree con penalità trascurabile o assente P1" della Carta di sintesi della pericolosità e come si evince dalla documentazione presentata ricade in prossimità di "aree con penalità media P3". Siano pertanto indicate nella relazione geologica le eventuali misure precauzionali da adottare.

4) L'area oggetto di intervento ricade in zona C4 – Zone miste per la formazione dei luoghi centrali del PRG vigente soggetta a pianificazione attuativa, per la quale si rimanda agli aspetti che saranno evidenziati dal Servizio Urbanistica.

09 – Via G. D. Romagnosi (p.f. 2916 C.C. Trento)

1) Nelle planimetrie relative stato attuale, di progetto e di raffronto rappresentate in "Relazione tecnica" siano indicati i confini di proprietà della particella oggetto di intervento.

2) Sia presentata relazione geologico-geotecnica, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), in quanto l'intervento proposto prevede scavi nel sottosuolo.

3) L'area oggetto di intervento ricade in "aree con penalità trascurabile o assente P1" della Carta di sintesi della pericolosità e come si evince dalla documentazione presentata ricade in prossimità di aree da approfondire (App). Siano pertanto indicate nella relazione geologica le

eventuali misure precauzionali da adottare.

Si comunica che il parere relativo agli aspetti di competenza sarà redatto sulla base di un progetto completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'intervento.

Si sottolinea sin d'ora che nella progettazione dovrà essere valutata la presenza puntuale di vincoli specifici (es: fasce di rispetto stradali, fasce di rispetto fluviali, aree di protezione, aree soggette a tutela paesaggistico ambientale, aree soggette a tutela archeologica o vincoli di tutela della Soprintendenza, classificazione della carta di sintesi della pericolosità, aree inquinate, PUP, ecc.).

Si evidenzia inoltre che,

considerato che "l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico" viene realizzata su suolo pubblico tutti gli aspetti relativi alla titolarità non sono di competenza del Servizio Edilizia privata e SUAP – Ufficio Edilizia privata";

5. Parere del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 345622 d.d. 29/09/2025, favorevole con prescrizioni per i siti ID. 05 – VIA DI MADONNA BIANCA e ID. 09 – VIA G. ROMAGNOSI, che si riporta di seguito:

"ID. 04 – LARGO N. SAURO

Con riferimento al sito ID.04 – LARGO N. SAURO si rilevano i seguenti motivi ostativi:

- scarsa accessibilità dei posti auto individuati, in quanto collocati in un'area caratterizzata da vari sensi unici;*
- eccessiva vicinanza ad altra infrastruttura di ricarica autorizzata. Il sito oggetto di istanza si trova a meno di 100m in linea d'aria rispetto all'infrastruttura già autorizzata in via Petrarca con Determinazione Dirigenziale n.916-2025. Considerando inoltre l'ulteriore infrastruttura di ricarica in via J. Aconcio si ritiene che la zona urbana in esame sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita dalle infrastrutture di ricarica.*

Si esprime pertanto parere negativo all'istanza presentata per Largo Nazario Sauro.

ID. 05 – VIA DI MADONNA BIANCA

L'area urbana limitrofa al sito di progetto non è attualmente adeguatamente servita dalla rete di ricarica su suolo pubblico, e non vi sono al momento previsioni in tal senso. Si esprime pertanto parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni generali riportate in calce alla presente.

ID. 09 – VIA G. ROMAGNOSI

L'area urbana limitrofa al sito di progetto non è attualmente adeguatamente servita dalla rete di ricarica su suolo pubblico, e non vi sono al momento previsioni in tal senso. Si esprime pertanto parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni generali riportate in calce alla presente.

PRESCRIZIONI GENERALI per l'eventuale rilascio della concessione di suolo pubblico:

- la segnaletica orizzontale deve essere di colore giallo. La segnaletica verticale deve essere costituita dal segnale di divieto di sosta e fermata corredato dal testo "eccetto veicoli elettrici in ricarica" e dal pittogramma della colonnina di ricarica per auto elettriche, come da indicazioni che verranno fornite direttamente dall'Amministrazione comunale in fase esecutiva;*
- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;*
- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche.*
- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);*
- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non*

darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;

- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili secondo le previsioni di norma al momento vigenti.”*

6. Parere del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 339494 d.d. 24/09/2025 come integrato dal prot. 347260 d.d. 30/09/2025, favorevole per i siti ID.04 Largo Sauro e ID.09 Via Romagnosi e favorevole con prescrizioni per il sito ID.05 Via di Madonna Bianca, che si riporta di seguito:

“ID 4 – Largo Nazario Sauro, dal civico n. 9 al n. 16

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

ID 5 – Via di Madonna Bianca

La superficie appartiene al Demanio del Comune di Trento. Il punto di collocazione indicato contrasta con la presenza di un impianto pubblicitario privato (n. 1169 del Condominio Centro Stella Bianca) che va preservato (sia in termini di accessibilità che di visibilità) .

ID 9 – Via G. D. Romagnosi, dal civico n. 4 al n. 6

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari. [...]”

“Ad integrazione alla nota dell'Ufficio Patrimonio di data 24.09.2025 prot. 339494 riguardante quanto in oggetto e come da Voi richiesto si comunica quanto segue.

Per l'occupazione permanente di suolo pubblico per ID 5 – Via di Madonna Bianca è stato specificato che il punto di collocazione della colonnina di ricarica contrasta con la presenza di un impianto pubblicitario privato (n. 1169 del Condominio Centro Stella Bianca) e che va preservato (sia in termini di accessibilità che di visibilità).

Premesso ciò, dalla visione della tavola tecnica si rileva che:

a) la colonnina ha un'altezza totale di ml. 1,54

b) sarà posta alla distanza verso nord di ml. 5,50 circa dall'impianto pubblicitario del Condominio Centro Stella Bianca

c) nello spazio al di sotto dell'impianto pubblicitario è prevista la realizzazione di un nuovo pozzetto (legenda: n. 6).

A riguardo dell'impianto pubblicitario esistente ed in particolare della lettera c) preme evidenziare che:

1. nello stesso punto è presente un plinto di fondazione a supporto dell'impianto pubblicitario delle dimensioni di ml. 0,80 x 2,20 che impedisce la realizzazione del pozzetto che dovrà, pertanto, essere posizionato in un punto diverso da quello previsto;

2. l'altezza della colonnina di ricarica non potrà quindi oscurare l'impianto pubblicitario in alcun modo; in particolare, la medesima non dovrà presentare un'altezza che vada oltre il bordo inferiore della cornice dell'impianto stesso posta dal suolo a 2,00 metri di distanza”;

7. Parere del Corpo di Polizia Locale Trento – Monte Bondone prot. 348752 d.d. 01/10/2025, favorevole che si riporta di seguito:

“In merito alla richiesta di parere in oggetto, in base all'elenco fornito, per quanto di competenza, si comunica che per le seguenti collocazioni:

- LARGO NAZARIO SAURO*
- VIA DI MADONNA BIANCA*
- VIA ROMAGNOSI*

non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza per l'installazione delle colonnine, salvo che le infrastrutture di ricarica siano posizionate in maniera tale da salvaguardare lo spazio minimo di sosta (stallo di parcheggio) anche al fine di evitare che i veicoli che utilizzano lo stallò non vadano ad interferire con il regolare transito pedonale e veicolare”;

8. Parere del Servizio Edilizia privata prot. 466743 d.d. 17/12/2025 (trasMESSO a seguito delle integrazioni documentali pervenute), favorevole, di cui si riporta di seguito un estratto:

"[...] In seguito all'esame della documentazione allegata all'istanza in argomento, in esito all'istruttoria condotta e alla verifica della documentazione integrativa prot. n.461125 di data 12/12/2025 trasmessa dall'Ufficio Mobilità sostenibile, si esprime parere favorevole per l'intervento proposto per il sito di ID-05 Via di Madonna Bianca (p.f. 1510/41 C.C. Trento).

Considerato che l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico viene realizzata su suolo pubblico, gli aspetti relativi alla titolarità non sono di competenza dello scrivente Servizio";

dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti strutture/amministrazioni:

- Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
- SET Distribuzione S.p.A.;

in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie posizioni entro i termini fissati nelle note di convocazione della conferenza dei servizi e di richiesta dei pareri, oppure non si sono espresse in termini di assenso o dissenso;

considerato che le prescrizioni di natura progettuale indicate nel parere del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 339494 d.d. 24/09/2025 sono state recepite dal richiedente;

ritenuto di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata per il sito ID.05 - VIA DI MADONNA BIANCA al fine di predisporre ed indire la procedura valutativa trasparente di cui all'art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020;

visto l'art. 27 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

visto il "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 di data 17 novembre 2015 e s.m.;

visto il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.

5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022;
- il Decreto sindacale n.112/2025 di data 01/10/2025 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali del Servizio Mobilità e rigenerazione urbana;
- la nota istruttoria d.d. 30.12.2025 prot. 476332;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

determina

1. di non accogliere l'istanza di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presentata da Fastway S.p.a. Società Benefit, relativamente ai siti:
 - ID.04 – Largo N. Sauro, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste ai fini della valutazione dell'istanza, ed è stato acquisito il parere negativo non superabile del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 345622 d.d. 29.09.2025;
 - ID.09 - Via G. D. Romagnosi, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste ai fini della valutazione dell'istanza, ed è stato acquisito il parere negativo non superabile del Servizio Gestione Strade e parchi prot. 342685 d.d. 26.09.2025;
2. di dare atto che per i siti di cui al punto precedente la presente determinazione produce l'effetto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 14 bis c. 5 della legge 241/1990 e pertanto entro dieci giorni dalla comunicazione via PEC della stessa, il richiedente può presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti a corredo che consentano eventualmente di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;
3. di dare atto che decorso il termine assegnato, senza che sia pervenuta la documentazione e/o eventuali osservazioni, si procederà alla comunicazione del provvedimento finale di diniego della istanza in oggetto;
4. di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata da Fastway S.p.a. Società Benefit, per le motivazioni indicate in premessa, per il sito ID.05 – Via di Madonna Bianca, al fine di predisporre ed indire la procedura valutativa trasparente di cui di cui all'art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020.

Dirigente del Servizio
FRANZOI GIULIANO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale

N. 16/2026

di data 08/01/2026

Oggetto: FASTWAY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - ISTANZA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL SITO DI VIA DI MADONNA BIANCA.

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
ESITO FAVOREVOLE

Trento, 08/01/2026

Dirigente
DEBIASI FRANCA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).